COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE

PAG.

Congedi:
PRESIDENTE 611

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):
RICCIO e TITOMANLIO VITTORIA: Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia. (940) 611
PRESIDENTE 611, 612
MICHELI, *Relatore* 612

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):
Concessione all'Ente « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, di un contributo straordinario di lire 14.750.000 per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1949-1950. (2265) 613
PRESIDENTE 613, 614
IMPROTA, *Relatore* 613
SAGGIN 614
CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 614

Votazione segreta:
PRESIDENTE 614

La seduta comincia alle 9,20.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico, che sono in congedo i deputati Chieffi, De Vita e Invernizzi Gaetano.

Seguito della discussione della proposta di legge Riccio e Titomanlio Vittoria: Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia. (940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio e Titomanlio Vittoria: « Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia ».

Ricordo che, nella seduta di venerdì 26 ottobre 1951, erano stati approvati i primi due articoli della proposta medesima, ma si era dovuto rinviare l'esame dell'articolo 3 in attesa dell'invio del parere da parte della IV Commissione (Finanze e tesoro). Sono in grado ora di comunicare che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole proponendo, però, al 1° comma dell'articolo 3, la sostituzione delle parole: « All'ente sarà corrisposto per tutta la durata a partire dall'esercizio 1949-50 » con le altre: « All'ente sarà corrisposto per tutta la durata a partire dall'esercizio 1951-52 ».

Pongo in votazione l'articolo 3 che, con l'emendamento proposto, è ora così formulato:

« L'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« All'Ente sarà corrisposto per tutta la durata a partire dall'esercizio 1951-52, un annuo contributo dello Stato di lire 10.000.000

« Il Ministero competente è autorizzato ad apportare le variazioni necessarie al bilancio ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« L'articolo 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

1°) Del presidente della deputazione provinciale di Napoli;

2°) Dei sindaci dei comuni dell'isola di Ischia.

3°) Di un deputato o di un senatore, l'uno designato dal Presidente della Camera dei deputati, e l'altro dal Presidente del Senato, per la durata della legislatura.

4°) Di altri quattro membri, designati ciascuno dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'industria e commercio, dalla Presidenza del Consiglio.

« Il presidente sarà eletto dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri.

« Del consiglio di amministrazione fanno parte altresì, come membri consultivi, il medico provinciale, un rappresentante della industria idrotermale ed un rappresentante dell'industria alberghiera designati dalle categorie interessate dell'isola d'Ischia.

« I membri non di diritto sono nominati con decreto del prefetto di Napoli e durano in carica per un quadriennio, ma possono essere riconfermati ».

MICHELI, *Relatore*. Propongo di sostituire l'articolo 4 della proposta di legge con il seguente:

« L'articolo 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

1°) dal Presidente della Deputazione provinciale di Napoli;

2°) da un rappresentante per ognuno dei sei comuni dell'isola d'Ischia scelti dal prefetto di Napoli su designazione di terne di nomi, proposte dalle singole amministrazioni;

3°) da altri cinque membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'industria e commercio;

4°) dal medico provinciale;

5°) da un rappresentante dell'industria idrotermale e da un rappresentante dell'industria alberghiera isolana designati dalle categorie interessate.

« Il presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione fra i membri del Consiglio stesso.

« I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissariato per il turismo, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« L'articolo 5 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza sugli atti dell'Ente viene esercitata dal prefetto di Napoli, il quale per quelli di natura turistica o aventi riflessi turistici, sentirà il parere dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli.

« Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio preventivo e le deliberazioni che importano impegni ultraquinquennali sono approvate dal Ministero dell'interno.

« È istituito un Collegio di revisione dei conti, composto di tre membri effettivi nominati con decreti del prefetto di Napoli, designati rispettivamente: uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Presidenza del Consiglio ed il terzo dal Ministero dell'interno, nonché di due membri supplenti, nominati con lo stesso decreto, su designazione: uno del Ministero del tesoro e l'altro della Presidenza del Consiglio.

« I revisori esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

« La presidenza del Collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.

« I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi compilano, ogni anno, una relazione sul bilancio dell'Ente. La retribuzione annuale dei revisori è determinata dal Consiglio di amministrazione per l'intiero periodo di durata del loro ufficio ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

alla fine del terzo comma aggiungere le parole: di concerto con il Ministero del tesoro e con il Commissariato per il turismo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 che risulta così modificato:

« L'articolo 5 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, viene sostituito dal seguente:

« La vigilanza sugli atti dell'Ente viene esercitata dal prefetto di Napoli, il quale per quelli di natura turistica o aventi riflessi turistici, sentirà il parere dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli.

« Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio preventivo e le deliberazioni che importano impegni ultraquinquennali sono approvate dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Commissariato per il turismo.

« È istituito un Collegio di revisione dei conti, composto di tre membri effettivi nominati con decreti del prefetto di Napoli, designati rispettivamente uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Presidenza del Consiglio ed il terzo dal Ministro degli interni, nonché di due membri supplenti, nominati con lo stesso decreto, su designazione uno del Ministero del tesoro e l'altro della Presidenza del Consiglio.

« I revisori esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

« La presidenza del Collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.

« I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi compilano, ogni anno, una relazione sul bilancio dell'Ente. La retribuzione annuale dei revisori è determinata dal Consiglio di amministrazione per l'intiero periodo di durata del loro ufficio ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« L'articolo 6 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi motivi di carattere amministrativo.

« Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un Commissario per straordinaria amministrazione dell'Ente, limitatamente ad un periodo di sei mesi, salvo proroga ove sia giustificata da motivo di pubblico interesse ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Nell'articolo 10 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, alle parole « Per la durata di un decennio » sono sostituite le parole: « Per tutta la durata dell'Ente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« L'articolo 11 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« All'atto della cessazione dell'Ente, con decreto della Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero del tesoro e quello dell'interno, sarà provveduto alla ripartizione del patrimonio dell'Ente tra i comuni dell'isola d'Ischia in proporzione del numero di abitanti di ciascun comune ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, di un contributo straordinario di lire 14.750.000 per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50. (2265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, di un contributo straordinario di lire 14.750.000 per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50.

Avverto che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al disegno di legge medesimo per quanto concerne le conseguenze finanziarie.

L'onorevole Improta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

IMPROTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, tutti voi conoscete le disastrose condizioni economiche in cui si trova l'ente Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, a causa dei danni subiti durante la guerra. Sono già stati approvati alcuni provvedimenti che autorizzano l'esecuzione dei lavori occorrenti per il ripristino della mostra, ma, in attesa della loro attuazione, si impone la necessità di approvare anche il presente disegno di legge il quale assicura

all'ente i mezzi necessari per provvedere alla ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAGGIN. Siccome successivamente verranno altre richieste analoghe, e giacché questo provvedimento estende la propria efficacia al solo secondo semestre dell'esercizio 1949-50, vorrei rivolgere una preghiera al Ministero, e quindi all'onorevole Sottosegretario: io non metto in dubbio che il Ministero abbia esaminato i rendiconti dell'ente suddetto con molta attenzione, ma desiderei essere certo che, per i provvedimenti che ci saranno presentati prossimamente a questo riguardo, i rendiconti medesimi rispondano alla vera situazione della vita amministrativa di questo ente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Assicuro che, per i successivi provvedimenti, si terrà conto del desiderio dell'onorevole Saggin.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È concesso all'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, un contributo straordinario di lire 14.750.000 per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 concernente il fondo di riserva per le spese impreviste.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

RICCIO e TITOMANLIO VITTORIA: «Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia ». (940).

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Concessione all'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, di un contributo straordinario di lire 14.750.000 per il secondo semestre dell'esercizio 1949-50 » (2265)

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Bigiandi, Bonino, Bottai, Cagnasso, Dami, De' Cocci, Fascetti, Ferrario, Gennai Tonietti Erisia, Giolitti, Lettieri, Lombardini, Manuel Gismondi, Menotti, Micheli, Moro Gerolamo Lino, Natoli, Paganelli, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rapelli, Roselli, Saggin, Saija, Semeraro Gabriele.

Sono in congedo:

Chieffi, De Vita e Invernizzi Gaetano.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI